

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
tel + 39 040 377 4546 fax + 39 040 377 4513	ambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it I - 34133 Trieste, via Carducci 6

SGRIF/AMIC/AZI

L.R. 25/2016, art. 4, comma 30 e DPReg. 0168/2017. Contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile, per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese. Approvazione graduatoria, concessione e impegno di spesa a favore delle domande ammissibili anno 2021, Cap. 2436 articoli 1 e 4.

Il Direttore

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e, dell'articolo 4, in particolare il comma 30, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2018 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi fino al 50% della spesa ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 di data 2 agosto 2017, con il quale, ai sensi del comma 31, dell'articolo 4, della citata L.R. 25/2016, è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese», di seguito indicato come Regolamento;

Viste le modifiche apportate con:

-- L.R. n.3/2018 che, all'art. 4, comma 30 della L.R. 25/2016 sostituisce le parole "di proprietà di imprese" con le seguenti: <<da edifici sedi di imprese>>;

-- L.R. N. 25/06.11.2018 art. 4;

Preso atto che il citato Regolamento disciplina:

---- all'art. 4 i soggetti beneficiari;

---- all'art. 6 le modalità di presentazione delle istanze e dei relativi allegati;

----all'art. 8 le spese ammissibili a contributo fino al 50% e nello specifico prevede le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sostenute successivamente alla presentazione della domanda,

---- all'art. 9 la misura del contributo;

----all'art. 10 la concessione dei contributi con procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 comma 2 della legge 20.03.200, n.7, dando comunque priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento dell'amianto friabile

Vista la nota prot.17476 del 25.03.2021 con la quale a norma degli artt. 13 e 14 della L.R. 7/2000, si è comunicato l'avvio del procedimento per l'assegnazione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese;

Visto l'allegato "A" prot. N.ro 52542 del 28.09.2021, parte integrante e sostanziale del presente atto, dove si relaziona sull'attività istruttoria effettuata relativamente alle domande presentate nel periodo 01.02.2021/01.03.2021;

Viste inoltre le seguenti norme in materia di programmazione finanziaria e autorizzazioni alla spesa:

- Legge regionale n. 27 del 30 dicembre 2020 (Legge regionale Bilancio di Previsione 2021-2023)
Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al BUR n. 1 del 7 gennaio 2021
- Legge regionale n. 26 del 30 dicembre 2020 (Legge regionale di Stabilità 2021)
Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 al BUR n. 1 del 7 gennaio 2021
- Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2020 (Legge collegata alla manovra di Bilancio 2021-2023)
Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 1 al BUR n. 1 del 7 gennaio 2021
- Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) 2021;

Dato atto che il Bilancio 2021 per i fini di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 prevede sul capitolo 2436 uno stanziamento di Euro 1.602.952,35. - sull'articolo 1 ed Euro 252.000.- sull'articolo 4;

Ricordato che il sopra citato Regolamento dispone:

---all'articolo 10, comma 4, che il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo;

---all'art. 3 si definiscono i settori produttivi a favore dei quali è possibile erogare i finanziamenti previsti;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Registro nazionale degli aiuti di Stato), nel testo vigente;

Visto il Regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;

Considerato che per quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento, nel Registro sono state inserite le informazioni relative agli aiuti di cui al presente provvedimento e che all'esito positivo delle verifiche, il Registro ha rilasciato i Codici COR come risulta dall'allegato "B" graduatoria delle domande ammesse;

Considerato che con l'art. 11 della legge 3/2003 si è previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico ed ogni nuovo progetto in corso di realizzazione alla predetta data fosse dotato di un "codice unico di progetto" (CUP), "per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici".

Visto in particolare quanto disposto dal comma 1 e dal comma 2 bis del citato art. 11 della legge 3/2003;

Vista del pari la delibera CIPE 63/2020 che per quanto riguarda cosa debba intendersi per "progetti di investimento pubblico". rinvia alla definizione già contenuta nella delibera CIPE 143/2002 punto A.1;

Visto il parere dell'Avvocatura della Regione Prot. n. 0004025/P di data 26/07/2021 dove si conferma che:

---- al sistema CUP vanno assoggettate le tipologie progettuali afferenti i lavori pubblici o volte all'agevolazione di servizi ed attività produttive, i progetti di ricerca e formazione o comunque cofinanziati da fondi strutturali o ricompresi negli strumenti di programmazione negoziata e di conseguenza che l'applicabilità del CUP faccia riferimento non a qualsiasi atto amministrativo che disponga un finanziamento pubblico – il che renderebbe la norma suscettibile di applicazione illimitata, in qualsiasi fattispecie contributiva - , ma solo al finanziamento di progetti di investimento pubblico;

---- i commi 2 bis e ss. dell'art. 11 della legge 3/2003, introdotti nel 2020, concernono gli atti amministrativi e regolamentari che dispongono il finanziamento o l'autorizzazione all'esecuzione di "*progetti di investimento pubblico*", e pertanto sono esclusi dall'ambito applicativo di tali disposizioni i contributi regionali per la rimozione e lo smaltimento di amianto destinati a soggetti privati, che non rientrano nel novero dei progetti di investimento pubblico;

Ritenuto conseguentemente di non dover acquisire il codice unico di progetto CUP, per le finalità previste dalla Legge regionale n. 25/2016, articolo 4, comma 30;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Vista la circolare 30 marzo 2015, n. 9, della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, e di essa in particolare il punto 7 (Dematerializzazione degli atti di spesa), lettere b, c, d, e, f, g;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che al Capo III reca disposizioni in materia di strumenti di programmazione e coordinamento, e, in particolare, il primo comma dell'articolo 14 bis, il quale dispone che il Programma operativo di gestione autorizza la gestione delle risorse finanziarie stanziare con il bilancio di previsione annuale e pluriennale e definisce obiettivi e indirizzi per l'azione amministrativa, anche riferiti in maniera puntuale alla gestione delle risorse finanziarie assegnate;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e di essa in particolare l'articolo 5, il quale stabilisce che «la Giunta regionale provvede, contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all'approvazione del Bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011.»;

Richiamato l'articolo 39, comma 10, del Decreto legislativo 118/2011, che attribuisce al Bilancio finanziario gestionale anche il compito di assegnare «ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese.»;

Ritenuto:

--- di poter attestare la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dalle imprese ammesse a contributo, come richiesto al citato punto 7, lettera g) della circolare 9/2015 e come risultante dalla relazione istruttoria allegata;

--- di concedere pertanto ai beneficiari di cui all'allegato "graduatoria/ elenco beneficiari" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i contributi per ciascuno indicati, fino alla concorrenza di complessivi euro 1.851.415,08 impegnando la somma prevista all'articolo 1 del capitolo 2436 per Euro 1.602.876,26.- ed all'articolo 4 per euro 248.538,82.- dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio di previsione per l'anno 2021 in conto competenza.

decreta

Art. 1 –al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 30, dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 e del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres, - e vista la relazione istruttoria allegata e parte integrante del presente atto:

-- è approvato l'elenco delle domande ammissibili a contributo, denominato "Graduatoria Elenco Beneficiari" allegato "B" come parte integrante del presente provvedimento

-- è approvato l'elenco delle istanze non ammesse allegato "C"

-- sono assegnati e concessi i contributi spettanti alle imprese utilmente collocate in graduatoria negli importi indicati di cui all'allegato "B";

Art. 2 –sono impegnati a valere sul capitolo 2436 articoli 1 e 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio di previsione per l'anno 2021, in conto competenza, gli importi riguardanti le istanze indicate nella graduatoria approvata come indicato nell'allegato contabile contenente tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e relativi codici;

Art. 3 – Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Regolamento, i beneficiari, a pena di decadenza dal contributo sono tenuti a presentare, entro 24 mesi dalla data del presente atto la seguente documentazione a titolo di rendicontazione

1. Fatture intestate al beneficiario corredate da documenti attestanti il pagamento.
2. due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;
3. Copia del piano di lavoro con gli estremi della trasmissione all'azienda sanitaria territorialmente competente
4. copia dei formulari di identificazione del rifiuto contenente amianto, attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento
5. attestato di convalida piano di lavoro – smaltimento amianto (*DPREG n. 108/2018 e Piano Regionale Amianto*).

Art. 4. Il termine di 24 mesi per la rendicontazione può essere prorogato per una volta per un periodo non superiore a sei mesi su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo

Art.5 il presente atto viene pubblicato sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione.

dott. ing. Flavio Gabrielcig
documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/20052/2005